



*Consiglio Superiore della Magistratura*

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento  
nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Ai sig. Ministro della Giustizia  
R O M A

Ai sig. Primo Presidente  
della Corte di Cassazione  
R O M A

Ai sig. Procuratore Generale  
presso la Corte di Cassazione  
R O M A

Ai sig. Segretario Generale  
della Corte Costituzionale  
R O M A

Ai sigg. Presidenti delle Corti di  
Appello  
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori Generali  
della Repubblica presso le Corti  
di Appello  
LORO SEDI

Ai sig. Procuratore Nazionale  
Antimafia ed Antiterrorismo  
R O M A

Ai sigg. Presidenti dei Tribunali  
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti  
dei Tribunali di Sorveglianza  
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti  
dei Tribunali per i minorenni  
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori della  
Repubblica presso i Tribunali  
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori della  
Repubblica presso i Tribunali per  
i minorenni  
LORO SEDI.

Al sig. Capo dell'Ispettorato  
Generale del Ministero della  
Giustizia  
R O M A

**OGGETTO:** Pratica num. 576/VA/2022 - individuazione dei posti vacanti giudicanti e  
requirenti di secondo grado da pubblicare.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell'8  
giugno 2022, ha adottato la seguente delibera:

“Il Consiglio,

- rilevata la situazione di disagio determinato dalle significative carenze di organico nelle  
sedi giudiziarie di secondo grado;
- tenuto conto della necessità di favorire il contenimento dei tempi di definizione dei  
processi in uffici giudiziari caratterizzati da un carico di lavoro notoriamente gravoso;
- ritenuta la necessità di procedere alla pubblicazione dei sottoindicati posti vacanti  
nell'organico delle Corti di Appello e delle Procure Generali della Repubblica;

delibera

la pubblicazione dei seguenti posti:

**DISTRETTO DI ANCONA ( 4 posti)**  
Consigliere Corte Appello Ancona

4 posti (3 civile – 1 penale)

**DISTRETTO DI BARI (11 posti)**  
Consigliere Corte Appello Bari  
Sostituto Procuratore Generale Bari

10 posti (4 civile – 6 penale)  
1 posto

**DISTRETTO DI BOLOGNA (12 posti)**  
Consigliere Corte Appello Bologna  
Consigliere Sezione Lavoro Bologna  
Sostituto Procuratore Generale Bologna

7 posti (2 civile – 5 penale)  
1 posto  
4 posti

**DISTRETTO DI BRESCIA (1 posto)**  
Consigliere Sezione Lavoro Brescia

1 posto

**DISTRETTO DI CAGLIARI (2 posti)**  
Consigliere Corte Appello Cagliari

2 posti (1 civile – 1 penale)

<b>DISTRETTO DI CALTANISSETTA (3 posti)</b> Consigliere Corte Appello Caltanissetta Sostituto Procuratore Generale Caltanissetta	2 posti (2 civile) 1 posto
<b>DISTRETTO DI CATANIA (6 posti)</b> Consigliere Corte Appello Catania Consigliere Sezione Lavoro Catania Sostituto Procuratore Generale Catania	4 posti (1 civile – 3 penale) 1 posto 1 posto
<b>DISTRETTO DI CATANZARO (6 posti)</b> Consigliere Corte Appello Catanzaro	6 posti (3 civile – 3 penale)
<b>DISTRETTO DI FIRENZE (6 posti)</b> Consigliere Corte Appello Firenze	6 posti (3 civile – 3 penale)
<b>DISTRETTO DI GENOVA (1 posto)</b> Consigliere Corte Appello Genova	1 posto (1 civile)
<b>DISTRETTO DI L'AQUILA (3 posti)</b> Consigliere Corte Appello L'Aquila Consigliere Sezione Lavoro L'Aquila	1 posto (1 civile) 2 posti
<b>DISTRETTO DI LECCE (1 posto)</b> Consigliere Corte Appello Lecce	1 posto (1 penale)
<b>DISTRETTO DI MESSINA (2 posti)</b> Consigliere Corte Appello Messina	2 posti (2 civile)
<b>DISTRETTO DI MILANO (8 posti)</b> Consigliere Corte Appello Milano	8 posti (2 civile – 6 penale)
<b>DISTRETTO DI NAPOLI (13 posti)</b> Consigliere Corte Appello Napoli Consigliere Sezione Lavoro Napoli Sostituto Procuratore Generale Napoli	10 posti (9 penale – 1 promiscuo) 2 posti 1 posto
<b>DISTRETTO DI POTENZA (1 posto)</b> Consigliere Corte Appello Potenza	1 posto (1 civile)
<b>DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA (13 posti)</b> Consigliere Corte Appello Reggio Calabria Consigliere Sezione Lavoro Reggio Calabria Sostituto Procuratore Generale Reggio Calabria	11 posti (4 civile – 7 penale) 1 posto 1 posto
<b>DISTRETTO DI ROMA (17 posti)</b> Consigliere Corte Appello Roma Consigliere Sezione Lavoro Roma Sostituto Procuratore Generale Roma	12 posti (8 civile – 4 penale) 2 posti 3 posti

**DISTRETTO DI TORINO (5 posti)**  
Consigliere Corte Appello Torino

5 posti (1 civile – 4 penale)

**DISTRETTO DI TRIESTE (1 posto)**  
Consigliere Corte Appello Trieste

1 posto (1 penale)

**DISTRETTO DI VENEZIA (8 posti)**  
Consigliere Corte Appello Venezia  
Consigliere Sezione Lavoro Venezia  
Sostituto Procuratore Generale Venezia

5 posti (2 civile – 3 penale)  
1 posto  
2 posti

**SEZ. DIST. CORTE DI APPELLO  
DI SASSARI (1 posto)**  
Consigliere Corte Appello Sassari

1 posto (1 penale)

**SEZ. DIST. CORTE DI APPELLO  
DI TARANTO (2 posti)**  
Consigliere Corte Appello Taranto

2 posti (1 civile – 1 penale)

## 1. - DISPOSIZIONI GENERALI

Il termine per la legittimazione ai **tramutamenti** è quello stabilito dall'art. 194 Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e deve essere maturato alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande della presente procedura.

Come noto, l'art. 194 R.D. 12/1941, così come modificato dall'art. 3 comma 1, D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. 197/2016 e successivamente modificato dal D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27.2.2017 n. 19, subordina la legittimazione al successivo trasferimento al decorso di *“quattro anni dal giorno in cui (il magistrato) ha assunto effettivo possesso dell'ufficio”*<sup>1</sup>.

Nell'ambito dei posti vacanti sopra elencati si indicano, ai sensi dell'art. 10 della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod., quelli a **copertura cd. urgente** che saranno coperti, in mancanza di domande di aspiranti legittimati, anche con **aspiranti non**

<sup>1</sup> L'art. 3 citato dispone: “1. All'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «, ad una sede da lui chiesta» sono sostituite dalle seguenti: «, ad una sede» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».  
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni è ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede è assegnata nell'anno 2017.”

**legittimati che abbiano maturato almeno tre anni di servizio nella sede di provenienza alla scadenza dei termini di presentazione della domanda del presente bando.**

In relazione a detti posti le domande dei magistrati che abbiano maturato almeno tre anni di servizio nella sede di provenienza saranno esaminate solo in caso di mancanza di aspiranti legittimati ai sensi dell'art. 194 R.D. del 30.1.1941 n. 12 e, dunque, subordinatamente a quelle dei richiedenti legittimati. Inoltre, nel valutare le domande degli aspiranti non legittimati, si procederà ad una rigorosa comparazione delle esigenze di servizio fra l'ufficio di provenienza e quello di destinazione, sicché non sarà proposto il magistrato non legittimato il cui trasferimento comporti una scoperta dell'organico dell'ufficio giudiziario di provenienza superiore alla soglia del 25%. Egualmente non sarà proposto il magistrato non legittimato che provenga da sede dichiarata a copertura urgente nella presente pubblicazione.

Il trasferimento ad uno dei posti individuati come a *copertura urgente* comporta, ai sensi del secondo comma del citato art. 10, ai fini del successivo trasferimento in un posto di pari grado, un **punteggio aggiuntivo** determinato dall'art. 54 della **predetta circolare**, e cioè, *"per il primo quadriennio punti 2 e per ogni anno successivo punti 0,50, fino ad un massimo di punti 3"*. Inoltre, ai sensi del comma 5 dell'art. 10 della richiamata circolare, i magistrati già in servizio presso le sedi indicate a copertura urgente, e legittimati al trasferimento, hanno diritto al punteggio aggiuntivo qualora rimangano in servizio presso le stesse per un ulteriore quadriennio.

I posti cui si applica il termine di **legittimazione triennale**, ai sensi dell'art. 10 citato, sono i seguenti:

- Consigliere Corte Appello di Catanzaro
- Consigliere Corte Appello di Napoli
- Consigliere Corte Appello di Reggio Calabria
- Consigliere Corte di Appello Sezione distaccata di Sassari

Si applicano alla presente procedura le norme di cui al d.lgs. n. 160/2006 e, in particolare, l'art. 13, che pone limiti territoriali e temporali al passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti e viceversa.

Nel caso in cui l'accoglimento della domanda determini il **passaggio dalle funzioni** requirenti a quelle giudicanti, e viceversa, l'interessato, a pena di inammissibilità della domanda, ha l'onere di richiedere al Consiglio giudiziario (o agli altri organi competenti) il parere prescritto dall'art. 13, comma 3 del d.lgs. 160/06 (qualora, però, tale parere non sia

stato già espresso nei due anni antecedenti calcolati alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande dal presente bando), indicando nella domanda l'avvenuto deposito della richiesta.

Il magistrato, inoltre, dovrà partecipare ad un corso di riconversione per mutamento funzioni, salvo che vi abbia già partecipato negli ultimi 5 anni calcolati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande del presente bando.

## **2. - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE**

**La domanda di tramutamento avanzata in relazione a un bando antecedente non conserva efficacia nella presente procedura.**

Ogni magistrato non può presentare o confermare più di due domande di trasferimento, in modo da non averne più di due contemporaneamente efficaci in relazione al medesimo bando, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, a sua domanda e più di tre domande di trasferimento, in modo da non averne più di tre contemporaneamente efficaci in relazione al medesimo bando, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, d'ufficio o previa dichiarazione di disponibilità.

**Le domande relative al presente bando devono essere presentate con le modalità che seguono:-**

**A) -** Le domande di tramutamento debbono essere compilate e trasmesse via *intranet* ([www.cosmag.it](http://www.cosmag.it)). Le domande presentate con diverse modalità non verranno prese in considerazione salvo le ipotesi, specificamente documentate, di caso fortuito e forza maggiore.

Il modulo per la presentazione della domanda deve essere compilato scrupolosamente inserendo le informazioni richieste con particolare riguardo ai documenti che il magistrato trasmette al Consiglio in forma cartacea.

La mancata o incompleta compilazione del modulo comporterà la non valutabilità dei documenti non richiamati nella domanda, atteso che la documentazione oggetto di valutazione nell'ambito del concorso sarà unicamente quella specificamente dichiarata all'atto dell'inserimento della domanda attraverso il sistema *intranet* e poi trasmessa, in forma cartacea, al Consiglio.

B) – In particolare, con riferimento ai **punteggi aggiuntivi** previsti dalla circolare relativi allo *stato di salute* e alla *salvaguardia dell'unità del nucleo familiare*, il magistrato deve espressamente indicare nella domanda la sussistenza delle circostanze utili per il riconoscimento dei punteggi, allegando poi, con le modalità di seguito specificate, i relativi documenti.

I predetti punteggi aggiuntivi sono attribuiti solo nelle ipotesi di trasferimento a funzioni di pari grado o di grado inferiore.

I presupposti per ottenere i punteggi richiesti per lo stato di salute, come specificati dalla circolare-n. 13778/2014 e succ. mod., devono essere documentati attraverso idonea certificazione proveniente esclusivamente da struttura pubblica. La condizione di portatore di handicap deve essere accertata nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La sussistenza delle circostanze utili all'attribuzione dei punteggi aggiuntivi ai fini della salvaguardia dell'unità del nucleo familiare deve essere dimostrata allegando la seguente documentazione:

- a) certificato di stato di famiglia (dal quale emerge anche l'eventuale presenza di figli e l'età degli stessi);
- b) certificato di matrimonio;
- c) dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e all'articolo 13, comma 1 lett. b) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, resa nelle forme previste dal medesimo articolo 13, per l'accertamento della stabile convivenza ex art. 1, comma 37, Legge 20 maggio 2016 n. 76;
- d) certificato di residenza.

Le predette certificazioni possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive rese con le formalità ed agli effetti di cui all'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'eventuale stato di gravidanza deve essere documentato con idonea certificazione medica.

Ai fini della "stabile convivenza", ove la stessa non risulti dalla certificazione o dalla dichiarazione di cui alle lettere a) e c) che precedono (suscettibili, come detto, di essere sostituite da dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 D.P.R. 445/2000), il magistrato può presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata da ogni idonea documentazione che dimostri la stabilità della predetta convivenza al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda nel presente bando.

L'attività lavorativa del coniuge o del convivente deve essere comprovata con la seguente documentazione:

- per i dipendenti di enti pubblici o di imprese private: contratto di lavoro o attestazione del datore di lavoro (pubblico o privato)
- per i professionisti e i lavoratori autonomi: iscrizione all'albo professionale (ove richiesta per l'esercizio dell'attività) e posizione previdenziale decorrenti da almeno un biennio calcolato a ritroso dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda nel presente bando, oltre a eventuale contratto di lavoro, se esistente;
- per gli imprenditori: certificazione rilasciata dalla Camera di commercio, da cui risulti lo stato attuale dell'impresa e posizione previdenziale decorrente da almeno un biennio calcolato a ritroso dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda nel presente bando;

ovvero con ogni altra documentazione da cui risulti in modo oggettivo la sussistenza del rapporto di lavoro, la sua natura, la sua durata ed attualità, nonché il luogo di svolgimento della stessa.

**C) - Nel caso in cui l'accoglimento della domanda comporti il mutamento di funzioni, il magistrato dovrà indicare nel modulo di domanda:**

- richiesta di parere ex art. 13, comma 3 d.lgs. 160/06 al Consiglio giudiziario (o agli altri organi competenti) ovvero parere favorevole ex art. 13, comma 3 d.lgs. 160/06 ove conseguito negli ultimi due anni;

- richiesta di partecipazione ad un corso di riconversione per mutamento funzioni organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura ovvero avvenuta partecipazione a un tale corso negli ultimi 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande del presente bando.

**D) - All'esito della compilazione del modulo di domanda il richiedente, cliccando sul pulsante "stampa ricevuta", produrrà la stampa del riepilogo dei dati trasmessi (ricevuta della domanda) e tante pagine quanti sono i documenti dichiarati (cd. *copertine*) con l'indicazione del numero della domanda e del codice identificativo del documento. Ciascuna di queste pagine (*copertine*) andrà anteposta al corrispondente documento da inviare al C.S.M.**



*Esempio: nell'ipotesi di trasmissione dell'autorelazione, l'interessato dovrà anteporre a tale documento il foglio stampato in automatico dalla procedura che riporterà in numero della domanda, il titolo del documento ed il relativo codice 10.*

**E)** – La procedura informatica di inserimento della domanda attualmente **non prevede la possibilità di richiamare la documentazione** già prodotta in occasione di precedenti bandi e/o comunque in possesso del Consiglio. Tuttavia, qualora il magistrato intenda avvalersi della documentazione già trasmessa in occasione di precedente domanda di trasferimento, **deve**, in ogni caso, compilare le corrispondenti finestre di dialogo del modulo di presentazione della domanda e all'atto della trasmissione al C.S.M. di tutta la documentazione (in forma cartacea) dovrà indicare necessariamente nella pagina con il titolo del documento l'esatta informazione per il reperimento della stessa (*n. domanda, bando e/o altro*).

**La documentazione allegata alla domanda sarà oggetto di valutazione unicamente se depositata entro la scadenza dei termini.**

L'inserimento di una nuova domanda annulla la precedente. Pertanto, fino al termine di scadenza previsto dal bando, se vi sono esigenze di modifica, è possibile sostituire la domanda eventualmente già proposta mediante la presentazione di una nuova domanda.

### **3. TEMPI DELLA PROCEDURA E TRASFERIMENTI**

Per la valutazione delle domande e l'assegnazione dei posti pubblicati si applicano le disposizioni contenute nella circolare n. 13778 del 25 luglio 2014 e successive modifiche (*"Disposizioni in tema di trasferimento dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie"*), reperibile sul sito intranet del C.S.M. ([www.cosmag.it](http://www.cosmag.it)).

Si fissano i seguenti termini per la presentazione delle domande e la relativa documentazione:

**- le domande potranno essere inserite a decorrere dal 15 giugno 2022;**

- entro le ore 17.00 del 13 luglio 2022 le domande dovranno essere inserite direttamente da parte dei magistrati attraverso la rete *intranet* del C.S.M. ([www.cosmag.it](http://www.cosmag.it)) ovvero depositate presso gli uffici di appartenenza. La documentazione dichiarata dovrà essere inviata al C.S.M. dai magistrati, o depositata presso l'ufficio di appartenenza, entro lo stesso termine del 13 luglio 2022.


Gli uffici dovranno inserire, entro le ore 17.00 del 14 luglio 2022, attraverso la rete *intranet* del C.S.M. ([www.cosmag.it](http://www.cosmag.it)), le domande eventualmente depositate dai magistrati presso l'ufficio entro le ore 17.00 del 13 luglio 2022. Entro lo stesso termine del 14 luglio 2022 gli uffici dovranno trasmettere la documentazione eventualmente depositata dai magistrati presso gli uffici entro le ore 17.00 del 13 luglio 2022;

- entro il 18 luglio 2022 verrà effettuata sul sito *intranet* ([www.cosmag.it](http://www.cosmag.it)) la pubblicazione dei parametri;

- entro le ore 17.00 del 22 luglio 2022 i magistrati dovranno far pervenire al C.S.M. le eventuali osservazioni relative all'attribuzione dei punteggi; entro lo stesso termine dovranno far pervenire al C.S.M. le **revoche delle domande di trasferimento** per le quali sia venuto meno l'interesse. La revoca dovrà essere effettuata esclusivamente via *intranet* ([www.cosmag.it](http://www.cosmag.it)) attraverso l'apposita finestra di dialogo. **Dopo la scadenza di detto termine e fino alla delibera, la revoca potrà essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari secondo le disposizioni della circolare vigente sui trasferimenti (art. 17, comma 2 circolare n. 13778/2014).** Le domande non revocate si intendono tutte accettate nell'ordine in cui i relativi posti sono stati indicati nella domanda.

Terminato l'esame delle osservazioni e tenuto conto delle revoche pervenute, la **Terza Commissione** procederà a formulare le **proposte di trasferimento**, tenendo conto dell'ordine delle preferenze indicato da ciascun aspirante.

Il Segretario Generale  
Alfredo Pompeo VIOLA



***Le SS.LL. vorranno comunicare la presente delibera a tutti i magistrati***